

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1544 del 31/03/2021
Oggetto	D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 434 DEL 06.10.2009 E SUCCESSIVI MODIFICHE PROVVEDIMENTI N. 2825 DEL 23.08.2012, N. 3221 DEL 28.09.2012, DET-AMB-2017-379 DEL 26.01.2017 E DET-AMB-2017-948 DEL 24.02.2017 E PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO DI MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO DET-AMB-2017-6537 DEL 07.12.2017, RILASCIATI DA ARPAE SAC DI RAVENNA PER UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) DI POTENZIALITA' PARI A 999 KWE SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA COCORRE, 7 - FUSIGNANO BIO ENERGY SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO VIA COCORRE, 7 (P.IVA/CODICE FISCALE 02315130399)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1594 del 30/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trentuno MARZO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 434 DEL 06.10.2009 E SUCCESSIVI MODIFICHE PROVVEDIMENTI N. 2825 DEL 23.08.2012, N. 3221 DEL 28.09.2012, DET-AMB-2017-379 DEL 26.01.2017 E DET-AMB-2017-948 DEL 24.02.2017 E PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO DI MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO DET-AMB-2017-6537 DEL 07.12.2017, RILASCIATI DA ARPAE SAC DI RAVENNA PER UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) DI POTENZIALITÀ PARI A 999 KWE SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA COCORRE, 7 - FUSIGNANO BIO ENERGY SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO VIA COCORRE, 7 (P.IVA/CODICE FISCALE 02315130399)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di autorizzazioni uniche per l'installazione/esercizio di impianti di produzione di energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, in particolare l'art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e

riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]”;

- “L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*”;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all'art.12 il comma 4-bis che recita:
 - “per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. “
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 “*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*”;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del gas “*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)*” e s.m.i.;
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 “*Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative*” e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n.19/2003 “*Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico*”, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 “*Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico."*”;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 “*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*” e s.m.i. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l'esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*” e successive modifiche ed integrazioni;

- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
- Decreto n. 209 del 15 dicembre 2017 – Regolamento regionale 15 dicembre 2017 n. 3 “*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*”;
- Delibera di Giunta Regionale 09 novembre 2011, n. 1495 “*Criteri tecnici per a mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
- Delibera di Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n. 1496 “*Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del DLgs 152/06 “Norme in materia ambientale*”;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 “*Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse*”;
- Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 “*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 “*Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;

PREMESSO CHE:

- in data 13.01.2021 è pervenuta presso questo Ente istanza di modifica non sostanziale all'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., da parte della Società FUSIGNANO BIO ENERGY S.r.l. con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre n. 7 (P.IVA 02315130399) per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas) di potenzialità pari a 999 kWe sito in Comune di Fusignano, via Cocorre n. 7, acquisita agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna con protocollo PG 2021/4414;
- il procedimento unico è stato scelto dal proponente in alternativa alla procedura semplificata di cui al DM 10.09.2010 e al D.Lgs. 28/2011; infatti il DM 10 settembre 2010 (Linee Guida nazionali per impianti a fonti rinnovabili) al punto 11.1 recita che “*Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico*”;
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010 sulla documentazione trasmessa con istanza di Autorizzazione Unica PG 2021/4414 del 13.01.2021, avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica richiesta è coinciso con la data di presentazione della domanda completa avvenuta il 13.01.2021;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna comunicava, con nota PG 2021/10409 del 22.01.2021, l'avvio del procedimento, l'indizione e la convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona in modalità telematica per il giorno 12.02.2021

composta dai seguenti Enti legittimati: Azienda USL della Romagna, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Provincia di Ravenna - Settore Lavori Pubblici - Servizio Strade, Provincia di Forlì - Cesena - Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti, Provincia di Ferrara - Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale, Mobilità - PO Mobilità e Viabilità;

- con nota PG 2021/24341 del 15.02.2021 ARPAE SAC trasmetteva il verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi contenente l'attestazione di sospensione dei termini del procedimento per la richiesta di documentazione integrativa;
- entro i termini concessi, con PG 2021/27594 del 22.02.2021 veniva acquisita agli atti del procedimento la documentazione integrativa;
- con nota PG 2021/30279 del 24.02.2021 ARPAE SAC di Ravenna convocava la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona in modalità telematica per il giorno 22.03.2021;
- con successiva nota PG 2021/45111 del 23.03.2021 veniva trasmesso il verbale della seduta contenente l'attestazione di chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi e approvazione del progetto presentato;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2021/2057, di cui al presente provvedimento, presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;
- nel corso del procedimento autorizzativo, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti della pratica SINADOC n. 2021/2057:

Protocollo generale	Autorizzazioni/pareri/nulla osta	Ente competente al rilascio
PG 2021/31859 del 01.03.2021	<p>In merito alla proposta di variante non sostanziale della Autorizzazione Unica in oggetto richiamata, e successive modifiche, Per quanto di competenza del Settore LL.PP. Viabilità di questa Provincia, e fatti salvi i diritti di terzi, Precisato che il presente parere si riferisce alla sola viabilità di competenza provinciale; Visti gli elaborati presentati dalla Soc. proponente, con particolare riferimento al nuovo "Piano del Traffico", Preso atto della documentazione presentata, Visto che da questa si evince che la variazione proposta riguarda una diversa distribuzione nel territorio delle materie prime fornite per l'alimentazione dell'impianto, senza modifiche della potenza dell'impianto stesso, Visto il TGM delle strade provinciali interessate dai transiti; Visto che dall'esame della tipologia dei prodotti conferiti e dei nuovi percorsi indicati si rileva un incremento non significativo del volume complessivo dei mezzi movimentati lungo la rete stradale provinciale afferente all'impianto, ma anche una migliore distribuzione temporale nell'arco dell'anno; In riferimento ai nuovi percorsi ipotizzati preme far presente che tutti i mezzi impegnati dovranno circolare nel rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, ed in</p>	<p>Provincia di Ravenna - Settore Lavori Pubblici - Unità Organizzativa Trasporti, Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità</p>

	<p>particolare con masse legali, ai sensi degli Artt. 10, 54 e 62 del Codice della Strada, e per i mezzi d'opera, le macchine operatrici e le macchine agricole, ai sensi delle indicazioni riportate nell'ARS (Archivio Regionale delle Strade). Ivi compresi i puntuali limiti di sagoma e di massa imposti sulla rete stradale dagli enti gestori e resi espliciti dalla segnaletica stradale. In questo senso preme far presente che lungo la rete stradale provinciale interessata da alcuni dei percorsi rappresentati sono in vigore alcuni limiti di massa, tra cui si elencano di seguito i più recenti e significativi:</p> <p>-SP 45 Godo San Marco: limite di massa di 33 tonn per il transito sul ponte sul Fiume Lamone (Pk 1+872 ÷ Pk 1+937) ai sensi dell'Ordinanza provinciale PG n. 2256 del 27/01/2021;</p> <p>-SP 53 Budria e del Castello: limite di massa di 7,5 tonn per il transito nel tratto compreso tra la SS 67 Ravennana e la SP 54 Senni, ai sensi dell'Ordinanza provinciale PG n. 1427 del 18/01/2019 poi modificata dalla Ordinanza provinciale PG n. 30514 del 20/12/2019;</p> <p>-SP 7 San Silvestro Felisio: limite di massa di 3,5 tonn (eccetto autorizzati) per il transito sul tratto compreso tra l'innesto della SP 21 fino al centro urbano di Lugo (Pk 14+150 ÷ Pk 14+513) ai sensi dell'Ordinanza provinciale PG n. 45081 del 06/05/2005;</p> <p>In questo senso resta evidente che i mezzi impegnati (come anche tutti i restanti mezzi in circolazione) sono tenuti al rispetto di tali limitazioni.</p> <p>In conclusione, in linea generale, si ritiene che i nuovi volumi di traffico generati dalle modifiche proposte non siano significativi rispetto alle attuali portate dei flussi di traffico sulle SS.PP. di competenza;</p>	
PG 2021/43955 del 22.03.2021	Sulla base delle informazioni prelevate dalla documentazione inviata, non si individuano problematiche in merito alla richiesta avanzata.	Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti
Parere inviato per le vie brevi	La documentazione resa disponibile nello spazio web condiviso è completa, pertanto dichiarano di non partecipare alla seduta odierna della Conferenza e che per quanto riguarda i contenuti, si avvalgono del silenzio assenso	Provincia di Ferrara - Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale, Mobilità - PO Mobilità e Viabilità
PG 2021/34569 del 04.03.2021	Viste: - l'Istanza di Modifica Non Sostanziale del Provvedimento di Autorizzazione Unica n. 434 del 06.10.2009 e successivi Provvedimenti di cui all'oggetto presentato dalla Ditta Fusignano Bio Energy srl, per cambio della ricetta di alimentazione mediante inserimento in ricetta di lettiera avicola di polli da carne e tacchini e realizzazione di una nuova copertura della vasca di stoccaggio del digestato liquido, mediante LECA Balls;	Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Area Economia e Territorio Servizio Ambiente

	<p>- la convocazione della conferenza dei servizi conclusiva di ARPAE SAC Prot. Unione CBR n.12931/2021); Rilevata la vicinanza dell'impianto oggetto di istanza al centro abitato di Fusignano e la necessità di mettere in campo adeguate misure di controllo degli odorigeni e di tutte le misure necessarie per evitare il proliferare di mosche e insetti molesti; Si esprime il parere favorevole all'intervento, subordinato alle seguenti prescrizioni: 1) la lettiera agricola stoccata in attesa di essere caricata nel biodigestore dovrà essere coperta con telone impermeabile; 2) dovranno essere programmati e messi in atto tutti i trattamenti moschicidi idonei e necessari, con trappole alimentari ed eventualmente insetticidi, con relativa registrazione degli interventi, con particolare attenzione alla stagione di massima proliferazione che va da settembre a novembre; 3) dovrà essere effettuato per almeno 2 anni un monitoraggio degli odorigeni;</p>	
<p>PG 2021/42098 del 17.03.2021</p>	<p>Relazione Tecnica</p> <p>L'azienda Fusignano Bio Energy soc. Agricola S.r.l. con sede legale in via Cocorre 7, Comune di Fusignano (RA), ha realizzato un impianto di digestione anaerobica di biomasse agricole con recupero energetico del biogas prodotto per la sua utilizzazione quale combustibile in motore endotermico per la produzione di energia elettrica. L'impianto ha potenza di targa pari a 999 kWe ed è pensato per una produzione elettrica annua lorda nominale di circa 8.100 MWh.</p> <p>L'azienda richiede di modificare la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica al fine di limitare progressivamente l'utilizzo di colture dedicate sostituendole con sottoprodotti delle attività agricole.</p> <p>La modifica non sostanziale è in particolare richiesta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto; • realizzazione di una nuova copertura della vasca di stoccaggio del digestato liquido, mediante LECA Balls, finalizzata ad una migliore gestione del bio digestato, in particolare alla riduzione delle emissioni in atmosfera. <p>La ricetta ad oggi autorizzata è la seguente: Tabella 1: Piano di Alimentazione approvato con provvedimento n. 379 del 26/01/2017</p> 	<p>ARPAE Servizio Territoriale</p>

SUBSTRATO	QUANTITÀ' [ton/anno]	[%]
Insilato da colture dedicate (mais, cereali autunno vernini. etc...)	13.600	70 %
Sottoprodotti di trasformazione della frutta	720	3,7 %
Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro	1.500	7,7 %
Sottoprodotti della trasformazione delle olive	350	1,8 %
Sottoprodotti di trasformazione degli ortaggi	1.880	9,7 %
Sottoprodotti della lavorazione dei cereali	720	3,7 %
Sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi	630	3,4 %
TOTALE	19.400	100 %

Nell'ottica di migliorare la gestione dell'impianto, viene richiesta l'autorizzazione ad inserire nella ricetta di alimentazione degli effluenti di origine animale, ovvero la lettiera avicola proveniente da allevamenti di tacchini e polli da carne. Tale biomassa è costituita dalle deiezioni prodotte dagli allevamenti di avicoli da carne frammiste al materiale utilizzato per la loro lettiera (paglia, trucioli, segatura, lolla...).

In sede di CdS è stato chiarito dal proponente, che l'introduzione della deiezione avicola, pur portando un contributo di inerte (sabbia) all'interno del digestore è compatibile con la gestione ordinaria della manutenzione dell'impianto.

La pollina che si intende introdurre nella ricetta di alimentazione è pari a ca. 2785 t/a ripartita fra pollina da polli da carne (1160 t/a) e pollina da allevamento di tacchini (1625 t/a).

Viene prevista l'eliminazione per l'anno in corso dalla ricetta dei sottoprodotti dell'industria olearia, che l'azienda però non intende rimuovere dalla ricetta di alimentazione autorizzata, mantenendo aperta la possibilità di uso di questi sottoprodotti, se disponibili sul mercato, previa comunicazione. Al momento l'azienda non ha contratti di fornitura previsti per tali sottoprodotti.

L'introduzione della pollina nei quantitativi sopra indicati pertanto rimodula la ricetta di alimentazione annuale secondo la presente tabella riassuntiva:

SUBSTRATO	QUANTITÀ' (ton/anno)	(%)
Insilati da colture dedicate (insilato di mais)	12.725	65,59 %
Lettieria avicola (polli da carne)	1.160	5,98 %
Lettieria avicola (tacchini)	1.625	8,38 %
Sottoprodotti della trasformazione della frutta	1.600	8,25 %
Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro	400	2,06 %
Sottoprodotti della trasformazione delle olive	0	0 %
Sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi	1.800	9,28 %
Sottoprodotti della lavorazione dei cereali	90	0,46 %
Sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi	0	0 %
TOTALE	19.400	100 %

Anche altre voci della ricetta di alimentazione prevedono una rivalutazione dei quantitativi in invarianza della

quantità complessiva di biomassa avviata a digestione.
Introducendo la pollina si modificano sensibilmente i tenori di azoto trattati nell'impianto.

La valutazione di questa modifica è stata inserita nella simulazione del CUA (Comunicazione Utilizzo Agronomico), presentata in un documento allegato alla richiesta di modifica non sostanziale.

Per quanto attiene l'aspetto gestionale della introduzione della pollina, essa non modifica quanto previsto per la gestione delle altre biomasse, che rimane inalterata.

La pollina, che richiede sempre, ovunque venga introdotta nei sistemi di DA una attenta gestione verrà così gestita all'interno dell'impianto:

“la lettiera avicola si precisa che verrà stoccata all'interno del perimetro delle trincee, in una apposita area di dimensioni 6x12 metri, delimitata da muri mobili realizzati mediante New Jersey; è previsto l'utilizzo di un telone di materiale plastico per la protezione della biomassa dagli agenti atmosferici; quest'area, non permanente, sarà annualmente spostata da una trincea all'altra, a seconda di quale sia disponibile a seguito dello stoccaggio delle biomasse insilabili”.

A tale proposito, come già indicato per altri impianti nella provincia, si ritiene che il quantitativo massimo di pollina in trincea non debba superare il valore istantaneo di 1500-1600 tonnellate. Depositi di entità superiore dovranno essere realizzati in aree chiuse, aspirate e con effluenti emessi trattati con idonei impianti di abbattimento degli odori. L'azienda propone, con l'introduzione di tale biomasse di origine avicola, un monitoraggio biennale dell'impatto odorigeno che si ritiene fondamentale per valutare la gestione dopo la introduzione delle deiezioni avicole. A tale proposito si rammenta, come peraltro segnalato anche in CdS dalla rappresentante dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che la collocazione dell'impianto, a breve distanza dall'abitato di Fusignano, rappresenta una condizione di contesto da non sottovalutare.

L'azienda inoltre, in ottica di miglioramento del contenimento delle emissioni odorigene e ammoniacali, prevede di realizzare una copertura con Leca Balls della vasca del digestato chiarificato. La tecnica è una tra quelle ricomprese nel Regolamento Regionale n° 3 del 15/12/2017, per gli stoccaggi dei reflui zootecnici liquidi.

Alla luce di quanto sopra descritto, questo Servizio ritiene che nulla osta alla modifica della ricetta di alimentazione con l'introduzione delle deiezioni avicole nei quantitativi previsti per la nuova ricetta di alimentazione, valuta inoltre positivamente la copertura della vasca di digestato liquido con la tecnica delle palline di argilla espansa.

Valuta inoltre favorevolmente l'estensione a due anni del PDM odori dopo l'introduzione nella ricetta della

	<p>deiezione avicola, tale estensione sarebbe stata comunque prescritta dallo Scrivente Servizio se non proposta dalla Azienda.</p> <p>Infine, in sede di Conferenza di prima Conferenza dei Servizi sono emerse due problematiche a margine nella gestione dell'impianto che riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La presenza di colonie di piccioni molto numerose che necessitano di contenimento, problema sollevato dalla stessa Azienda che provvederà in funzione anche dei suggerimenti operativi avuti dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. 2) La possibile proliferazione di insetti che dovrà essere sorvegliata con le tecniche idonee dalla proprietà aziendale la cui valutazione compete però non a questo Servizio ma all'ambito Sanitario. 	
--	---	--

- in applicazione dell'art. 17 bis, comma 3 e 4, della Legge n. 241/90 e s.m.i.: c. 3. *"Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. c. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi."* si considera acquisito l'assenso senza condizioni dell'Azienda USL della Romagna che pur chiamata a partecipare ai lavori della Conferenza dei Servizi non si è espressa nei termini;

ATTESO CHE la realizzazione del progetto prevede:

- la rimodulazione della ricetta di alimentazione e la realizzazione di una nuova copertura della vasca di stoccaggio del digestato liquido, mediante LECA Balls in modifica di quanto autorizzato con Provvedimento n. 379 del 26.01.2017.

La nuova ricetta di alimentazione proposta è riassunta nella tabella seguente:

SUBSTRATO	QUANTITA' (ton/anno)	(%)
Insilati da colture dedicate (insilato di mais)	12.725	65,59 %
Lettiera avicola (polli da carne)	1.160	5,98 %
Lettiera avicola (tacchini)	1.625	8,38 %
Sottoprodotti della trasformazione della frutta	1.600	8,25 %
Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro	400	2,06 %
Sottoprodotti della trasformazione delle olive	0	0 %
Sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi	1.800	9,28 %
Sottoprodotti della lavorazione dei cereali	90	0,46 %
Sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi	0	0 %
TOTALE	19.400	100 %

- I nuovi inserimenti riguardano la lettiera avicola dei polli da carne e dei tacchini rispettivamente per 1.160 t/a e 1.625 t/a con rimodulazione dei quantitativi delle colture dedicate (insilato di mais) che passano da 13.600 t/a a 12.725 t/a, un incremento dei sottoprodotti della trasformazione della frutta da 720 t/a a 1.600 t/a, una riduzione dei sottoprodotti di trasformazione del pomodoro da 1.500 t/a a 400 t/a e dei sottoprodotti di lavorazione dei cereali da 720 t/a a 90 t/a. I sottoprodotti della trasformazione delle olive e dei semi oleosi verranno mantenuti nell'elenco delle biomasse previste in ingresso all'impianto. Il quantitativo totale delle biomasse in ingresso pari a 19.400 t/a rimane invariato.
- Le modalità di gestione delle biomasse saranno le seguenti:
 - i sottoprodotti pompabili saranno scaricati direttamente nella prevasca confinata di alimentazione;
 - i sottoprodotti palabili invece saranno scaricati in trincea e caricati nella tramoggia di alimentazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione;
 - le biomasse con tenore di S.S. > 60% saranno stoccate sotto la tensostruttura da realizzarsi (già autorizzata con il provvedimento n. 379 di ARPAE SAC di Ravenna del 26/01/2017);
 - i sottoprodotti insilabili (quali buccette di pomodoro e scarti di lavorazione degli ortaggi) saranno gestiti come la biomassa agricola da colture dedicate ed insilati all'interno delle trincee.

La lettiera avicola, sottoprodotto di origine animale classificato sottoprodotto di categoria 2 come da Regolamento CE 1069/2009, verrà stoccata all'interno del perimetro delle trincee, in un'opposita area di dimensioni 6 x 12 metri, delimitata da muri mobili realizzati mediante New Jersey; è previsto l'utilizzo di un telone di materiale plastico per la protezione della biomassa dagli agenti atmosferici; quest'area, non permanente, posta all'imbocco delle trincee sarà annualmente spostata da una trincea all'altra, a seconda di quale sia disponibile a seguito dello stoccaggio delle biomasse insilabili.

- In merito ai quantitativi di digestato, si stima una produzione di 16.532 m³/anno con una frazione liquida pari a 13.225,60 m³/anno ed una solida pari a 4.723,43 m³/anno, entrambe destinate all'utilizzo agronomico come ammendanti azotati.
- Per la vasca di stoccaggio del digestato liquido, verrà sostituita la copertura in geomembrana autorizzata con Provvedimento n. 379/2017 con una copertura a sistema flottante di tipo LECA Balls avente spessore minimo di 10-15 cm che consente un abbattimento dell'ammoniaca (stimato di circa il 76%) e delle sostanze odorigene.

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- in merito alle verifiche antimafia in data 20.01.2021 è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 alla Prefettura di Ravenna attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. .PG_PR_RAUTG_Ingresso_0003887_20210120_1611146093501;
- il termine previsto dall'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 (30 gg.) è decorso e, considerato il mancato preavviso alla scrivente Amministrazione richiedente/procedente circa ulteriori verifiche di particolare complessità da svolgersi da parte della Prefettura di Ravenna, ARPAE SAC prende atto delle autocertificazioni redatte ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, acquisite al PG 2021/49766 del 30.03.2021 attestanti l'assenza di situazioni ostative indicate dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 nei confronti di tutti i soggetti ai sensi all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- la Società ha come oggetto sociale, l'esercizio esclusivo dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. In particolare svolge le seguenti attività: [omissis] compresa la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche ex art 1 comma 423 della legge 266/2005 e art. 1 comma 369 della legge 296/2006. Vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata;
- in termini di quadro autorizzativo non vi sono autorizzazioni da ricomprendere/sostituire in quanto la proposta di modifica, così come è stata presentata, non incide su aspetti edilizi;

- nel caso di specie trattasi di modifica non sostanziale che non incrementa la potenza dell'impianto;
- l'impianto è stato autorizzato con Provvedimento del Dirigente della Provincia di Ravenna n. 434 del 06/10/2009, in data temporalmente antecedente all'entrata in vigore del D.M. 10.09.2010 che imponeva l'obbligo al punto 13.1 lettera j) della corresponsione di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino; trattandosi di una modifica non sostanziale non trova applicazione il punto 10 della Delibera del Direttore Generale n. 55 del 15.04.2016 "*Direzione Generale. Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi*";
- il Sig. Luca Mutti, in qualità di Amministratore Delegato della Società Fusignano Bio Energy srl società agricola, con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre n. 7 (P.IVA 02315130399), ha trasmesso con PG 2021/49766 del 30.03.2021 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "*che al termine della vita utile dell'impianto autorizzato con autorizzazione unica n. 434/2009 si procederà alla attuazione del piano di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi come da progetto nell'ambito dell'autorizzazione unica n. 379/2017 e successive varianti*";
- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "*Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE*", il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e non ricade nei casi di esenzione;
- ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica è stato preso in considerazione il progetto definitivo dell'opera che è agli atti di ARPAE Servizio autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Pratica SINADOC 2021/2057;

RITENUTO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione delle modifiche alla ricetta di alimentazione e al sistema di copertura dello stoccaggio del digestato chiarificato, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Atto e il rispetto della normativa vigente;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione delle modifiche all'impianto;

DATO ATTO che il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 bis comma 2 lettera c) della L. 241/1990 e s.m.i. deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 22.04.2021 come meglio descritto nella seguente tabella:

• Avvio del procedimento - presentazione istanza	• 13.01.2021
• Sospensione termini procedimento per richiesta integrazioni	• 12.02.2021
• Riapertura termini procedimento per deposito integrazioni	• 22.02.2021
• Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	• 22.04.2021

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1. DI AUTORIZZARE** le modifiche non sostanziali presentate dalla Società FUSIGNANO BIO ENERGY S.r.l. con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre n. 7 (P.IVA 02315130399), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., all'Autorizzazione Unica n. 434 del 06.10.2009 e successivi modifiche Provvedimenti n. 2825 del 23.08.2012, n. 3221 del 28.09.2012, DET-AMB-2017-379 del 26.01.2017, DET-AMB-2017- 948 del 24.02.2017 e Provvedimento di presa d'atto di modifica dell'assetto societario DET-AMB-2017-6537 del 07.12.2017, limitatamente alla rimodulazione della ricetta di alimentazione come specificato in narrativa nel presente atto e la realizzazione di una nuova copertura della vasca di stoccaggio del digestato liquido, mediante LECA Balls per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas) di potenzialità pari a 999 kWe sito in Comune di Fusignano, via Cocorre n. 7, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi e composto dagli elaborati depositati agli atti alla pratica SINADOC n. 2021/2057;
- 2. DI DARE ATTO** che, il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3. DI STABILIRE CHE** la presente autorizzazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b), non ricomprende e/o sostituisce alcuna autorizzazione e pertanto non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi;
- 4. DI STABILIRE CHE** le modalità di gestione delle biomasse saranno le seguenti:
 - i sottoprodotti pompabili saranno scaricati direttamente nella prevasca confinata di alimentazione;
 - i sottoprodotti palabili invece saranno scaricati in trincea e caricati nella tramoggia di alimentazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione; la lettiera avicola, verrà stoccata all'interno del perimetro delle trincee, in un'apposita area di dimensioni 6 x 12 metri, delimitata da muri mobili realizzati mediante New Jersey e coperta con teloni di plastica;
 - le biomasse con tenore di S.S. > 60% saranno stoccate sotto la tensostruttura da realizzarsi (già autorizzata con il provvedimento n. 379 di ARPAE SAC di Ravenna del 26/01/2017);
 - i sottoprodotti insilabili (quali buccette di pomodoro e scarti di lavorazione degli ortaggi) saranno gestiti come la biomassa agricola da colture dedicate ed insilati all'interno delle trincee;
- 5. DI STABILIRE CHE** che il quantitativo massimo di pollina in trincea non dovrà superare il valore istantaneo di 1500-1600 tonnellate. Depositi di entità superiore dovranno essere sottoposti ad autorizzazione e realizzati in aree chiuse, aspirate e con effluenti emessi trattati con idonei impianti di abbattimento degli odori;
- 6. DI STABILIRE CHE** con l'introduzione nella ricetta della deiezione avicola dovrà essere effettuato per 2 anni il Piano Monitoraggio Odori con le modalità previste nel documento Allegato I Elaborato

6 gennaio 2021 “ Piano di Monitoraggio degli odori” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. **DI STABILIRE CHE** dovranno essere programmati e messi in atto tutti i trattamenti moschicidi idonei e necessari, con trappole alimentari ed eventualmente insetticidi, con relativa registrazione degli interventi, con particolare attenzione alla stagione di massima proliferazione che va da settembre a novembre;
8. **DI STABILIRE CHE** tutti i mezzi impegnati dovranno circolare nel rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, ed in particolare con masse legali, ai sensi degli Artt. 10, 54 e 62 del Codice della Strada, e per i mezzi d'opera, le macchine operatrici e le macchine agricole, ai sensi delle indicazioni riportate nell'Archivio Regionale delle Strade. Ivi compresi i puntuali limiti di sagoma e di massa imposti sulla rete stradale dagli enti gestori e resi espliciti dalla segnaletica stradale;
9. **DI DARE ATTO** che sono in vigore alcuni limiti di massa, per le seguenti strade:
 - **-SP 45 Godo San Marco:** limite di massa di 33 tonn per il transito sul ponte sul Fiume Lamone (Pk 1+872 ÷ Pk 1+937) ai sensi dell'Ordinanza provinciale PG n. 2256 del 27/01/2021;
 - **-SP 53 Budria e del Castello:** limite di massa di 7,5 tonn per il transito nel tratto compreso tra la SS 67 Ravennana e la SP 54 Senni, ai sensi dell'Ordinanza provinciale PG n. 1427 del 18/01/2019 poi modificata dalla Ordinanza provinciale PG n. 30514 del 20/12/2019;
 - **-SP 7 San Silvestro Felisio:** limite di massa di 3,5 tonn (eccetto autorizzati) per il transito sul tratto compreso tra l'innesto della SP 21 fino al centro urbano di Lugo (Pk 14+150 ÷ Pk 14+513) ai sensi dell'Ordinanza provinciale PG n. 45081 del 06/05/2005;
10. **DI DICHIARARE** che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata al provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;
11. **DI STABILIRE** che il soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;
12. **DI STABILIRE** ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003 il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto come da progetto approvato nell'ambito dell'Autorizzazione Unica n. 379/2017;
13. **DI STABILIRE** che la Società FUSIGNANO BIO ENERGY Srl con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre n. 7 (P.IVA 02315130399) dovrà impegnarsi a fornire comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Comune di Fusignano della cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto;
14. **DI STABILIRE CHE** che per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4bis, del D.Lgs. 159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia, la stessa verrà revocata;
15. **DATO ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2021/27594 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Luca Mutti, in qualità di legale rappresentante della Società FUSIGNANO BIO ENERGY s.r.l. con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo

della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 011812288441804 con data di emissione 12.01.2021;

16. **DATO ATTO** che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
17. **DI DARE ATTO** che il progetto definitivo presentato dal richiedente in allegato alla domanda di autorizzazione è agli atti presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (pratica SINADOC n. 2021/2057);
18. **DI CONFERMARE** tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nei provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati, per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;
19. **DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
20. **DI TRASMETTERE COPIA** del presente atto alla Società FUSIGNANO BIO ENERGY Srl con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre n. 7 (P.IVA 02315130399) e ai componenti della Conferenza dei Servizi;
21. **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE ad Interim
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
(Dott. Stefano Renato De Donato)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.